



ISTITUTO COMPRESIVO "GALILEI - PASCOLI"

REGGIO CALABRIA

Prot. 2480/IV.8

Reggio Calabria, 30/05/2022

A tutti i docenti

Oggetto: verifica adempimento obbligo vaccinale

Si comunica che il Ministero della Salute, nelle FAQ consultabili al seguente [link](#):
ha specificato quanto segue:

FAQ 33. Mi sono ammalato di COVID-19 e non ho potuto vaccinarci, posso essere sanzionato per inadempimento dell'obbligo vaccinale? Se ti sei ammalato e non eri stato vaccinato in precedenza l'inadempimento dell'obbligo vaccinale scatta dopo 90gg dall'infezione, se invece avevi già il ciclo completato allora l'inadempimento si verifica dopo 120 giorni dall'infezione. La malattia successiva al 1° febbraio 2022 non giustifica l'inadempimento. Secondo le norme vigenti, in caso di infezione da Sars-CoV-2 la persona soggetta a obbligo vaccinale deve vaccinarsi alla prima data utile. Per chi non si è mai vaccinato tale momento corrisponde a 90 giorni dall'inizio dell'infezione (vale la data del primo tampone positivo) e per chi deve completare il ciclo primario o fare la dose di richiamo corrisponde a 120 giorni dall'inizio dell'infezione (vale la data del primo tampone positivo).

Per approfondire

- [Circolare n. 8284 del 3 marzo 2021](#)
- [Circolare n. 59207 del 24 dicembre 2021](#)

FAQ 34. Sono guarito dal COVID-19 e ho un green pass da guarigione illimitato, sono esente dall'obbligo vaccinale? La normativa in materia di obbligo vaccinale differisce da quella relativa alla durata delle Certificazioni verdi COVID-19. Infatti, la validità di una Certificazione verde COVID-19 da guarigione, anche se con durata illimitata, non determina l'adempimento dell'obbligo vaccinale, che va comunque assolto dopo 90 giorni per i non vaccinati o 120 giorni per chi deve fare la dose di richiamo.

Si fa notare che il rispetto di tali tempistiche è verificato anche attraverso i controlli automatizzati per la verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale effettuati dai datori pubblici e privati (per esempio Greenpass50+ di INPS; NoiPA del MEF; SIDI del Ministero dell'Istruzione). Nel caso il termine sia stato superato, i sistemi segnalano quindi il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. [Consultare il piano vaccini COVID-19](#).

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "GALILEI - PASCOLI"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado - Sezione Ospedaliera

Via D. Bottari, 1 – 89125 Reggio Calabria - Tel. 0965.892030 - Fax 0965.894522

CM: RCIC85700L - CF: 92081500800 - CU: UFN6OE - IPA: istsc_rcic85700l

rcic85700l@istruzione.it - rcic85700l@pec.istruzione.it - www.icgalileipascoli.edu.it

Riferimenti normativi

- [Decreto Legge 44/2021 art. 4- quater c.2](#)
- [Circolare del Ministero della Salute n. 59207 del 24 dicembre 2021](#)

Alla luce di tali chiarimenti, si fa presente che coloro che si trovano in condizione di non assolvimento dell'obbligo vaccinale, documentato dalla piattaforma SIDI, anche se in possesso di "green pass" illimitato, sono tenuti a comunicare alla scuola entro 5 giorni dal ricevimento della presente circolare la prenotazione della vaccinazione o il certificato medico di differimento della stessa. In mancanza di tale comunicazione, si dovrà procedere alla sospensione delle attività didattiche in presenza, come da normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Michele Bonardelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993